

ACCORDO

TRA

L'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in via Crescimbeni, 30-32, 62100 Macerata (MC), P.I./C.F. 00177050432, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Adornato, nato a _____ autorizzato alla stipula del presente atto giusto D.R. n. 279 del 6 settembre 2018,

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata, con sede in Macerata, via I. Silone n. 37, cap. 62100, codice fiscale 80010350439, rappresentato dal Presidente, Dott. Riccardo Russo, nato a _____

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, Corso Trento e Trieste n. 115, cap. 63100, codice fiscale 80009170442, rappresentato dal Presidente, dott.ssa Carla Capriotti, nata a _____

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona, con sede in Ancona, via degli Orefici n. 2, cap. 60121, codice fiscale 80010950428, rappresentato dal Presidente, dott. Roberto Di Iulio, nato a _____

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo, con sede in Fermo, Via XXV Aprile n. 4, cap. 63900, codice fiscale 90044490440, rappresentato dal Presidente, dott. Elmo Postacchini, nato a _____

Visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica."*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti."*;
- il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- l'accordo tra l'Università degli Studi di Macerata e i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro di Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno del 21 ottobre 2014, rinnovato in data 26 giugno 2017, finalizzato a dare attuazione a quanto contenuto nella predetta convenzione quadro;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in particolare l'art. 1, comma 3, l'art.7, comma 4, l'art.12, comma 2, lett. m), l'art. 49, comma 1;
- il Regolamento Didattico dell'Università di Macerata, emanato con D.R. n. 34 del 30 gennaio 2014;
- il Codice etico dell'Università di Macerata emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012;

Considerato

- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- che in data 21 giugno 2018 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata ha deliberato di approvare il presente accordo;
- che il Senato accademico in data 24 luglio 2018 ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dello stesso;

tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare per valorizzare l'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzando i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna a favorire l'accesso al predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

a) Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- eventuali altre classi di laurea magistrale che rispettino i requisiti previsti dall'art. 4 della presente Convenzione e in particolare la classe LM SC-GIUR di cui al D.M. 31.1.2018 n.77.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;

- IUS/12 – Diritto Tributario;
 - IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
- e almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS-P/01 – Economia Politica;
 - SECS-P/07 – Economia Aziendale;
 - SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
 - SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea di cui all’art. 3 che abbiano acquisito, per esami di profitto sostenuti, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il successivo inoltro ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari l’accordo.
2. L’avviamento al tirocinio, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla presente convenzione, avviene sulla base della data di presentazione della domanda. In caso di pluralità di domande superiori al numero massimo di cui all’art. 7, si provvederà a redigere una graduatoria basata sulla media degli esami sostenuti.
3. Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al registro dei praticanti, gli studenti dovranno inoltre aver superato con profitto almeno un esame del settore scientifico-disciplinare IUS/07 (Diritto del lavoro), ritenuto caratterizzante i singoli corsi di laurea e ritenuto dalle parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dal presente accordo, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all’estero per la frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dall’Università di Macerata, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente (quali ad es. Erasmus, Erasmus Placement).

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro aderenti al presente accordo si impegnano a raccogliere ed eventualmente selezionare le dichiarazioni di disponibilità a ricevere i tirocinanti da parte degli studi professionali. Gli studi professionali sono tenuti a svolgere l’attività professionale in forma autonoma, essere regolarmente iscritti all’albo e risultare in regola con la formazione continua obbligatoria. Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti al presente accordo, accertato il possesso dei requisiti provvedono a dare comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, allegando l’elenco degli studi professionali individuati.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro firmatari l’accordo, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il 31 luglio di ogni anno individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio

anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti sui singoli territori provinciali.

Per l'a.a. 2018/2019 il numero identificato è pari ad un massimo di:

- a) 5 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
- b) 2 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno
- c) 4 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ancona
- d) 3 per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Fermo.

Il numero di studenti ammissibili può essere modificato con comunicazione scritta al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Per gli anni accademici successivi, in mancanza di comunicazione specifica, si intende riconfermato il numero di posti dell'anno precedente.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti al presente accordo nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti al presente accordo si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro aderenti al presente accordo si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
4. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi dello studente per lo svolgimento del tirocinio

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi del presente accordo ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 – Durata dell'accordo

1. Il presente accordo, redatto in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dal M.I.U.R. e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sostituisce quello precedentemente stipulato con scadenza al 31 dicembre 2019 e ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di recedere dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, e potrà essere rinnovato in forma espressa tra le Parti.
2. In presenza del recesso di un singolo Ordine aderente al presente accordo, questo conserva validità nei confronti degli altri Ordini.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali esclusivamente per le finalità del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente accordo è redatto in cinque esemplari originali ad unico effetto e verrà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese del richiedente. Ciascuna parte contraente provvederà alle spese di bollo per quanto di propria competenza.

Macerata, 11 ottobre 2018

Università degli Studi di Macerata
Il Rettore
f.to Prof. Francesco Adornato

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Macerata
Il Presidente
f.to Dott. Riccardo Russo

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ascoli Piceno
Il Presidente
f.to Dott.ssa Carla Capriotti

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Ancona
Il Presidente
f.to Dott. Roberto Di Iulio

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Fermo
Il Presidente
f.to Dott. Elmo Postacchini